

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, n. 5

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

(b.u. 2 aprile 2013, n. 14)

Capo I

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

Art. 1

Principi

1. Questa legge disciplina il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

2. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. L'attività di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche consiste nell'analisi degli effetti prodotti dalla normativa provinciale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato cambiamenti.

3. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono informati sulle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.

Art. 2

Esercizio ed esiti dell'attività di controllo e di valutazione

1. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è svolta:

- a) sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale;
- b) sulle leggi e sulle politiche individuate nel programma previsto dall'articolo 3.

2. Gli esiti dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sono presi in considerazione nell'ambito della revisione della normativa in vigore.

Art. 3

Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

1. Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.

2. Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari. Il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.

3. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.

4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'effettiva disponibilità dei documenti e delle relazioni che la Giunta provinciale deve trasmettere in base alle leggi provinciali in vigore e a questa legge.

5. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche individua le leggi e le politiche da esaminare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), selezionandole in via prioritaria fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di sviluppo provinciale o dalla relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

Art. 4

Contenuto dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione della legge;
- b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;
- c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;
- d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;
- e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

2. Quando le relazioni trasmesse al Consiglio provinciale in base alle leggi provinciali o al programma previsto dall'articolo 3 non contengono gli elementi individuati dal comma 1 le commissioni consiliari competenti possono chiederli alla Giunta provinciale.

3. Le commissioni consiliari possono esentare la Giunta dalla presentazione delle relazioni quando gli effetti delle leggi o delle politiche sono esauriti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio, tenendo conto di quanto già trasmesso in base alle leggi provinciali in vigore, delle relazioni previste dall'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale e della relazione sullo stato di attuazione e

sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale). Di norma i documenti e le informazioni messi a disposizione dalla Giunta provinciale nei tempi previsti sono elaborati in una relazione che esplicita anche gli indicatori e le fonti utilizzate, in modo da permettere comparazioni sui risultati delle politiche, e informa sugli esiti delle consultazioni svolte con i soggetti interessati dall'intervento.

2. L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

Art. 6 *Partecipazione*

1. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità della consultazione.

2. Le relazioni e i documenti trasmessi in base all'articolo 2 sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Art. 7 *Disposizioni attuative*

1. Il regolamento interno del Consiglio provinciale:

- a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento istituito in base all'articolo 3, comma 2;
- b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
- c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Capo II *Modificazioni e razionalizzazione di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale*

Art. 8 *omissis ⁽¹⁾*

Art. 9 *omissis ⁽²⁾*

Art. 10
omissis ⁽³⁾

Art. 11
omissis ⁽⁴⁾

Art. 12
omissis ⁽⁵⁾

Art. 13
omissis ⁽⁶⁾

Art. 14
omissis ⁽⁷⁾

Art. 15
omissis ⁽⁸⁾

Art. 16
omissis ⁽⁹⁾

Art. 17
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 18
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 19
omissis ⁽¹²⁾

Art. 20
omissis ⁽¹³⁾

Art. 21

omissis ⁽¹⁴⁾

Art. 22
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 23
omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 24
omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 25
omissis ⁽¹⁸⁾

Art. 26
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 27
omissis ⁽²⁰⁾

Art. 28
omissis ⁽²¹⁾

Art. 29
omissis ⁽²²⁾

Art. 30
omissis ⁽²³⁾

Art. 31
omissis ⁽²⁴⁾

Art. 32
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 33
omissis ⁽²⁶⁾

Art. 34
omissis ⁽²⁷⁾

NOTE

- (1) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 23 ottobre 1974, n. 34; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (2) Articolo modificativo dell'art. 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (3) Articolo modificativo degli articoli 35, 67 e 78 della legge provinciale di contabilità; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (4) Articolo modificativo dell'art. 19 della l.p. 1 aprile 1986, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 5 e introduttivo dell'art. 7 bis nella l.p. 17 marzo 1988, n. 10; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Articolo modificativo dell'art. 33 bis della legge provinciale sulla caccia; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (7) Articolo modificativo dell'art. 40 e introduttivo dell'art. 40 quinquies nella legge provinciale sull'attività amministrativa, e abrogativo dell'art. 19 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (8) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 21 aprile 1997, n. 8; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (10) Articolo modificativo dell'art. 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 13 bis della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (12) Articolo modificativo dell'art. 11 ter della legge provinciale sugli asili nido; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (13) Articolo modificativo dell'art. 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (14) Articolo abrogativo dell'art. 16 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 9 della legge provinciale sulla polizia locale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (16) Articolo modificativo degli articoli 33 bis, 33 ter e 35 quinquies della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- (17) Articolo sostitutivo dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (18) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 12 dicembre 2007, n. 22; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (19) Articolo abrogativo dell'art. 74 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (20) Articolo modificativo dell'art. 4 e abrogativo dell'art. 5 della l.p. 28 maggio 2009, n. 7; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (21) Articolo sostitutivo dell'art. 12 della l.p. 22 luglio 2009, n. 8; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (22) Articolo modificativo dell'art. 13 della l.p. 29 ottobre 2009, n. 12; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (23) Articolo modificativo degli articoli 10 e 13 della l.p. 9 giugno 2010, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (24) Articolo modificativo dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (25) Articolo modificativo dell'art. 24 e abrogativo dell'art. 39 della legge provinciale sul benessere familiare; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (26) Articolo sostitutivo dell'art. 4 della l.p. 1 agosto 2011, n. 11; il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (27) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.